(C)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 3459 DEL 17 MARZO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2017, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e delle dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2016;

VISTA la determinazione n. 3427 del 5 dicembre 2016, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget annuale per l'anno 2017, ha assegnato il budget di gestione ai Centri di Responsabilità e ha individuato le relative modalità di utilizzo in conformità al vigente sistema di deleghe alla spesa;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale e di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha recepito il Regolamento delegato della Commissione europea 24/11/2015 n. 2015/2170, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti per i settori ordinari, fissando e stabilendo per il biennio 2016-2017, la soglia in € 209.000,00 esclusa Iva, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

PREMESSO che l'ACI gestisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) dello Statuto, per conto delle Regioni e Province Autonome convenzionate, il servizio integrato di gestione delle tasse automobilistiche, che prevede, tra le altre prestazioni, i

Ø

copertura budget



servizi di gestione delle comunicazioni di sollecito e recupero della tassa automobilistica e degli importi correlati;

POSTO che l'ACI, per fornire i suddetti servizi a supporto delle convenzioni stipulate con le Regioni e le Province Autonome, aderenti per la riscossione e gestione delle tasse automobilistiche, i cui costi relativi vengono integralmente rimborsati da parte degli stessi enti convenzionati, individua, mediante ricorso alle procedure in materia di affidamenti di contratti pubblici, un operatore economico che sia in grado di soddisfare, con tempestività, affidabilità, professionalità e capillarità, le richieste sottese al servizio in argomento, considerata la rilevanza tributaria degli atti oggetto del servizio e delle connesse responsabilità erariali e di bilancio in capo agli enti titolari dei tributi ed agli enti ed uffici incaricati della gestione;

CONSIDERATO che l'Ente, a seguito di aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario n. 42/2013, CIG n. 5393972E7E, ha affidato al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Imbalplast srl/ RCM italia srl, dal 21.11.2014 al 20.11.2018, il servizio di acquisizione elaborazione ed integrazione dati, stampa ed imbustamento integrati, consegna al service per la postalizzazione, archiviazione documentale fisica ed ottica e servizi in web services, di comunicazioni e documenti personalizzati ai contribuenti in materia di tasse ed imposte automobilistiche ed altre comunicazioni, per l'importo di aggiudicazione di € 2.794.265,40, oltre IVA, oltre integrazioni e varianti del contratto, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa in materia di appalti pubblici, per un importo massimo di € 6.913.611,32;

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto contratto, che segue, in una certa misura, le sorti e la durata delle stesse convenzioni, è strutturato a consumo al fine di poter gestire, con garanzie di modularità e flessibilità, eventuali esigenze che dovessero emergere in corso di esecuzione fino a coprire, entro il perimetro stabilito nel bando, ulteriori interventi richiesti dagli enti convenzionati nell'ambito della gestione e riscossione delle tasse automobilistiche, garantendo una efficiente gestione di tutte le tipologie di comunicazioni, da inviare ai contribuenti, in termini di certezza, completezza e puntualità;

PRESO ATTO, come evidenziato dal competente Servizio Gestione Tasse, che il contratto in corso, stipulato con la società aggiudicataria, comprensivo delle integrazioni e dell'affidamento dei servizi complementari, alla fine del 2016, era già prossimo all'esaurimento del valore massimo autorizzato, pur non essendo venuto alla sua scadenza naturale, fissata al 20/11/2018, in quanto si è reso necessario soddisfare esigenze sopraggiunte alla progettazione ed all'avvio della procedura aperta n. 42/2013 (CIG n. 5393972E7E), quali: a) la gestione integrale degli avvisi di accertamento a mezzo atti giudiziari e raccomandata con avviso di ricevimento per tre Regioni; b) la gestione integrale della procedura ex art. 96 CdS a mezzo atti giudiziari e raccomandata con avviso di ricevimento per due Regioni; c) le comunicazioni in sede di scadenza e di recupero bonario per tutte le altre amministrazioni convenzionate per i detti servizi;

VISTO che il Direttore del Servizio Gestione Tasse, al fine di assicurare, alle amministrazioni territoriali convenzionate con ACI, la continuità del servizio offerto ed, al contempo, renderlo più completo e personalizzato al loro fabbisogno, dalla fase elaborativa e di produzione della documentazione, sino a quella di rendicontazione esiti ed archiviazione fisica dei ritorni, ha rappresentato, tramite il Servizio Patrimonio e Affari Generali, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, la necessità di procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO, come esposto nell'appunto prot. 195 del 20 febbraio 2017 che il nuovo progetto, tecnico ed amministrativo, di contratto predisposto congiuntamente dal Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, dal Servizio Patrimonio ed Affari Generali e dalla Società ACI Informatica SpA, ha ad oggetto l'affidamento delle operazioni ed



attività di: elaborazione dati, predisposizione grafica, generazione e abbinamento dati fissi/variabili, produzione di comunicazioni, invio al servizio postale di recapito/notifica, ritiro, acquisizione ed archiviazione fisica ed ottica semplice/sostitutiva delle comunicazioni di ritorno (cartoline a.r., comunicazioni inesitate, compiute giacenze, relate di notifica, memorie difensive ed istanze etc), rendicontazione analitica esiti, ed è strutturato sulla base delle Convenzioni in atto, di cui alcune già scadute nell'anno 2016 ed altre in scadenza nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, salvo accordi con gli Enti per il rinnovo espresso;

RILEVATO che, con l'esternalizzazione del servizio in argomento, si intende offrire agli enti convenzionati una gestione:

- che supporti le attività, dalle fasi inerenti la predisposizione degli adempimenti amministrativi sino al termine naturale del processo richiesto dalla natura e tipologia della singola fattispecie di comunicazione;
- flessibile, modulare ed integrata, basata su risorse umane e strumentali e su soluzioni organizzative idonee a garantire i sempre maggiori livelli di qualità dei servizi offerti da ACI alle Amministrazioni convenzionate;
- migliorativa sotto i profili economico e tecnico-qualitativo, nonché compatibile con gli sviluppi SW del CED;
- che supporti, tramite la vasta ed analitica reportistica di processo richiesta al fornitore del servizio, le attività di controllo di gestione interno alla Struttura competente e che quindi si innesti efficacemente nell'ambito della certificazione di qualità dei processi ISO 9001;
- efficiente con l'istituzione di un interlocutore unico col quale sviluppare un proficuo rapporto di partnership mediante un affidamento pluriennale del servizio;
- che supporti, mediante le procedure in web-services richieste, le attività a valle della postalizzazione e la efficace tracciatura delle attività;

TENUTO CONTO che l'entità del servizio e la valutazione economica dell'appalto, connesse alla vigenza delle convenzioni con gli enti territoriali ed al perimetro dei relativi servizi, sono state organizzate sulla base dei dati storici relativi ai precedenti affidamenti, inclusi quelli relativi al contratto in corso ed alle prestazioni incrementate, rispetto a quelle preventivate e pianificate al momento della progettazione dell'attuale affidamento, che hanno maturato il valore del contratto prima della scadenza naturale dello stesso;

CONSIDERATO che, sulla base dell'andamento dei servizi, nel corso degli anni 2015-2016, appare ragionevole e conveniente mantenere la struttura a consumo del contratto e prevedere, nei limiti stabiliti dal Codice dei contratti, quelle variazioni che consentiranno di poter garantire il servizio secondo la progettazione di base e le variabili prevedibili;

DATO ATTO che, per il profilo della valutazione economica dell'appalto, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e s.m.i., è affidato all'ANAC il compito di fornire alle pubbliche amministrazioni, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e di pubblicare, sul proprio sito web, i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi;

CONSIDERATO che i prezzi di riferimento sono finalizzati a consentire alle pubbliche amministrazioni la formazione dei programmi relativi all'attività contrattuale e sono da intendersi come parametri massimi di aggiudicazione per tutti gli acquisti effettuati, da parte delle amministrazioni stesse, al di fuori del sistema Consip;





RICHIAMATA la relazione del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, che, nelle more della pubblicazione, da parte dell'ANAC, dei suddetti costi standard di riferimento per forniture e servizi similari a quelli oggetto di appalto, ha determinato i costi unitari delle singole attività, da remunerarsi a consumo, ed il valore complessivo dell'appalto, sulla base della preliminare indagine e dei prezzi rilevati per attività analoghe, tenuto conto della complessità e diversificazione delle nuove prestazioni che, sotto il profilo tecnico e organizzativo, richiedono sistemi e strutture specialistiche ed adeguate alle regole ed agli standard delle nuove modalità e dei modelli di comunicazione ed interazione con i cittadini/contribuenti definiti dalla normativa in materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi;

RAVVISATA la convenienza di affidare il servizio per la durata di quarantotto mesi, con facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, in quanto la soluzione pluriennale e gli strumenti di azione e di monitoraggio dell'appalto sono finalizzati a stabilire, con il fornitore aggiudicatario, una relazione durevole e affidabile per il buon esito dell'esecuzione, nonché di sperimentare una modalità di azione di tipo collaborativo e migliorativo rispetto agli obiettivi da raggiungere ed ai livelli di efficacia che presiedono al governo dello stesso servizio;

RISCONTRATA, sulla base dell'andamento del contratto in corso e dello studio dei dati storici, l'opportunità di pianificare un progetto di contratto che preveda alcune opzioni, tra quelle consentite dal Codice, tali da garantire l'espletamento dei servizi necessari agli enti territoriali nell'ambito delle convenzioni stipulate, e stipulande, per l'efficiente ed efficace gestione delle tasse automobilistiche e consentire a tutti gli operatori interessati di poter formulare un'offerta adeguata e sostenibile ed, al contempo, assumere gli eventuali maggiori oneri connessi all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e par condicio;

EVIDENZIATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n.52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n.94 ed al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che, al momento, non sono attive convenzioni Consip per forniture e servizi similari;

VALUTATO di strutturare il contratto a consumo per un importo complessivo base, soggetto al ribasso, stimato in € 7.152.831,33, oltre IVA, determinato, presuntivamente, in considerazione del costo unitario medio, rilevato per ogni singola tipologia di attività e relativi volumi previsti secondo quanto indicato nella tabella descritta nella relazione istruttoria sui costi e riportata nel paragrafo 2.2 del disciplinare di gara;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VALUTATO di prevedere la facoltà per ACI di ricorrere, nel corso di esecuzione del contratto e prima della scadenza naturale e/o prorogata dello stesso, alle modifiche previste nell'articolo 106 del Codice, nonché all'affidamento, allo stesso esecutore del servizio mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del Codice, per ripetizione di servizi analoghi e per servizi complementari, come dettagliatamente indicato nel richiamato paragrafo 2.2 del disciplinare di gara, per un importo complessivo di € 16.111.039,17, oltre IVA;

VALUTATO, inoltre, di riservare all'Ente la facoltà di introdurre modifiche per servizi supplementari, non inclusi nel contratto di gara, in virtù di circostanze che non erano





note, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del Codice, nella misura non superiore al 50% dell'importo originario del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini del citato articolo 35 del Codice, il valore massimo complessivo dell'appalto è di € 16.111.039,17, oltre IVA, comprensivo dell'eventuale ricorso alla proroga ed alle opzioni e modifiche;

ATTESO, in considerazione della tipologia di servizio e del mercato di riferimento, caratterizzato da operatori in possesso di elevata specializzazione nell'ambito della gestione documentale, di ricorrere alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per ottenere le migliori condizioni economiche e contrattuali attraverso la più ampia partecipazione delle Società operanti nel settore di gara;

RITENUTO, in considerazione degli obiettivi che si intendono conseguire e dei destinatari finali coinvolti, gli enti territoriali convenzionati con l'ACI, nonché i contribuenti, di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con assegnazione al prezzo di punti 30/100 ed all'offerta tecnica, di punti 70/100, secondo gli elementi di ponderazione e valutazione dettagliati nel paragrafo 13 del Disciplinare di gara allegato, dando rilievo, in particolare:

- ad alcuni parametri oggettivi e qualitativi quali la capacità produttiva a garanzia del conseguimento di un elevato livello di qualità connesso all'organizzazione dei processi aziendali ed alla integrazione risorse- procedure-strumenti di monitoraggio;
- ai tempi di lavorazione pregressa e corrente delle diverse attività richieste;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), adottate dal Consiglio dell'ANAC con determinazione n. 1005 del 21/09/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11/10/2016, n. 238, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nelle quali vengono fornite indicazioni operative, non vincolanti, per le stazioni appaltanti, finalizzate ad individuare le caratteristiche, le componenti qualitative e quantitative dell'offerta e la ponderazione dei "pesi" o "punteggi" (e i sub-pesi o sub-punteggi) attribuiti dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub-criterio) di aggiudicazione;

RICHIAMATE, altresì, ai fini della determinazione dei requisiti minimi di qualificazione degli operatori economici partecipanti alla procedura, le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 69 del 06/07/2011: "La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità";

RITENUTO, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Codice, di individuare i criteri minimi di qualificazione, contemperando l'esigenza di selezionare un operatore in possesso di un'adeguata professionalità e di solidità economica con la necessità di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara;

TENUTO CONTO, pertanto, che oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al fine di valutare adeguatamente la solidità e l'affidabilità delle ditte, la stabilità economico – finanziaria, nonché l'organizzazione dell'impresa e l'esperienza maturata nel settore, si utilizzeranno i criteri di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in ordine alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria e tecnica, applicando i principi di





proporzionalità ed adeguatezza in relazione all'entità, al valore ed alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dello schema di determinazione sui bandi tipo dell'ANAC in modo di assicurare la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese, nonchè il rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione, parità di trattamento e concorrenza;

VALUTATO, in ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di prevedere limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato specifico, come indicato nel bando di gara, al paragrafo III.1.2), in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e della specificità dei contratti e del numero dei soggetti coinvolti, oltreché una speciale capacità produttiva;

TENUTO CONTO, sulla base della preliminare indagine del mercato di riferimento, che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono proporzionati all'entità dell'appalto e tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara, da parte degli operatori economici che competono nel settore, e sono strutturati al fine di incentivare la partecipazione, in forma associata e plurisoggettiva, anche delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate;

CONSIDERATO che l'ACI, nell'esecuzione dell'appalto, si avvale della collaborazione della Società ACInformatica SpA, società in house per la gestione dell'ICT, la quale dovrà fornire all'operatore economico affidatario del servizio i flussi che dovranno essere elaborati e trattati e, successivamente, a chiusura attività, ricevere i dati della rendicontazione;

DATO ATTO che la Società ACI Informatica SpA è in possesso delle certificazioni UNI EN/ISO 9001:2008 e UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013) e che, pertanto, il linguaggio informatico che dovrà essere adottato dall'operatore economico selezionato dovrà essere compatibile con quello della società ACI Informatica SpA, al fine di evitare gravi inefficienze, che si rifletterebbero in modo negativo sulla regolare esecuzione dell'appalto e sul conseguimento degli obiettivi;

RITENUTO di prevedere, tra i requisiti professionali di partecipazione all'appalto in oggetto, il possesso, senza possibilità di avvalimento e/o cumulo, della certificazione ISO 9001:2008, in corso di validità, relativa alla progettazione ed erogazione di servizi di gestione ed archiviazione fisica ed ottica di documentazione, rilasciata da Ente di certificazione riconosciuto ACCREDIA, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

CONSIDERATO che la certificazione di qualità UNI EN/ISO 9001:2008, attinente alla qualità della produzione, risponde alla *ratio* di fornire adeguata garanzia che l'imprenditore operi in conformità a standard internazionali specifici, relativamente alla qualità dei propri processi produttivi e che, in tale senso, è stata riconosciuta come certificazione che può essere utilizzata dalla sola organizzazione nei cui confronti è stata rilasciata dalla società certificante (cfr. determinazione AVCP, oggi ANAC, n. 2 del 1/8/2012 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012; AVCP parere sulla normativa del 19/12/2013 – rif. AG 57/13);

RICONOSCIUTA, pertanto, dall'ANAC l'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità, in quanto assimilabile ad un requisito soggettivo attinente ad uno specifico "status" dell'imprenditore e, come tale, disciplinata separatamente dall'art. 83 del Codice, non essendo compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economico-finanziaria, né tra quelli concernenti la capacità tecnico organizzativa, che, invece, rientrano nell'ambito di applicabilità dell'avvalimento e soggetti al cumulo in caso di partecipazione plurisoggettiva;



CONSIDERATO, altresì, che la richiesta, tra i requisiti professionali di partecipazione, senza possibilità di avvalimento, della certificazione ISO/IEC 27001(Settore EA: 33), risponde ad esigenze che vanno dalla sicurezza fisica dei locali a quella logica dei sistemi informativi, soprattutto in merito alla necessità di garantire la continuità dell'operatività aziendale rispetto al rischio di furto di informazioni importanti fino all'interruzione del servizio;

VISTA la Circolare AgID n. 65/2014 (Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, con la quale sono state indicate le nuove modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici, al fine di pervenire a livelli più elevati, in termini di qualità e sicurezza;

VISTO che, in base a detta circolare, i soggetti pubblici o privati che svolgono attività di conservazione e che intendano conseguire l'accreditamento presso AgID ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2016, n.179, devono possedere, tra i requisiti di qualità e sicurezza, la conformità allo standard ISO/IEC 27001:2013, richiamato anch'esso dal DPCM del 3 dicembre 2013 ("Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 del CAD") in vigore dall'11 aprile 2014;

RILEVATO che l'ANAC, nella citata determinazione n. 2 del 1°agosto 2012, ed, in particolare, nel relativo documento di consultazione pubblica, al par. 3.1 (Requisiti "soggettivi": aspetti problematici) riferisce: "Come sopra precisato, il Codice esclude l'avvalimento per i requisiti generali di cui all'articolo 38 d.lgs. n. 163/2016 [ndc. art. 80 del d.lgs.n. 50/2016]. Nei bandi di gara possono essere però inseriti ulteriori requisiti che, pur non rientrando nell'elenco dell'articolo 38, hanno comunque una natura "soggettiva"; si tratta di requisiti acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non separabili da esso, ad esempio, la certificazione di qualità, le certificazioni tecniche del settore informatico, l'iscrizione ad Albi speciali, l'iscrizione alla Camera di Commercio";

POSTO che gli operatori economici possono provare l'adozione e l'impiego di misure equivalenti alle certificazioni in argomento, tenuto conto del giudizio discrezionale di ACI, così come previsto dall'art. 87 (*Certificazione delle qualità*), comma 2, del Codice;

RAVVISATO che, ai fini dell'ampliamento dei possibili concorrenti alla procedura aperta in argomento, rimane consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, ai sensi dell'art. 89 del Codice:

CONSIDERATO, al fine di consentire una maggiore partecipazione alla procedura di gara in argomento, di autorizzare il ricorso al subappalto, nella misura del 30% del valore dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 (*Subappalto*) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, purché, per le attività per le quali è richiesta la certificazione UNI EN/ISO/IEC 27001:2014 ISO/IEC 27001:2013) (Settore EA: 33), il subappaltatore sia in possesso della relativa certificazione;

VISTO, a seguito di adeguata ponderazione degli interessi coinvolti ed alla luce di quanto indicato nella delibera del Consiglio dell'ANAC del 13 settembre 2012, sulle condizioni di legittimità del frazionamento dell'appalto, di non procedere alla suddivisone in lotti dell'appalto, tenuto conto dei presupposti legittimanti previsti nell'art. 51 (Suddivisione in lotti) del Codice, in quanto la scelta di affidare i servizi in argomento ad un unico operatore economico è funzionale ad assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia nell'acquisizione dei dati, nella loro successiva elaborazione e nella loro





conseguente comunicazione agli utenti automobilisti ed il frazionamento, in lotti, di servizi identici e di elevata interconnessione, anche di tipo strutturale ed organizzativo, risulterebbe antieconomico, rendendo onerosa l'eventuale gestione di molteplici linee operative di lavorazione, riferite a ciascun ente pubblico convenzionato, innalzando la complessità delle attività di controllo e di monitoraggio dei servizi, con conseguente incremento dei costi interni, ed aggravando l'azione di sollecitazione al pagamento e di contrasto all'evasione;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del Codice ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, ed al Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, di nominare responsabile del procedimento, la dr.ssa Patrizia Borlizzi, funzionario del Servizio Patrimonio ed Affari Generali, in possesso delle competenze tecniche e delle conoscenze idonee allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di servizi complessi a supporto delle attività dell'Ente;

CONSIDERATO che la d.ssa Patrizia Borlizzi, come da curriculum agli atti del Servizio, ha svolto numerosi corsi ed ha partecipato al corso di "Diploma di esperto in appalti pubblici" presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione ed ha partecipato, come componente, al Gruppo di lavoro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per la stesura del Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni, per i settori speciali;

VISTO che la richiesta è finalizzata a dare attuazione ai piani programmi di attività rappresentati dal Servizio Gestione Tasse Automobilistiche e che la spesa trova copertura nei budget assegnati, e da assegnare, al suddetto competente centro di responsabilità, che cura altresì lo sviluppo, la gestione ed il monitoraggio delle linee di intervento connesse alle tasse automobilistiche;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

VISTA la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, contratto e relativi allegati), che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ACI, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

DATO ATTO che l'ACI si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 -Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario;





VISTA la delibera dell'ANAC n.1 dell'11 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2017, con la quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti sui tempi e sulle modalità per l'acquisizione del CIG e sul suo perfezionamento:

VISTO l'art.77, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice, i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC n.5 del 16 novembre 2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 3 dicembre 2016;

CONSIDERATO che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono stabilite dall'ANAC con proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida n.5 sulla Gazzetta Ufficiale;

TENUTO CONTO che gli artt. 77, co.12, e 216, co12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

RICHIAMATI gli articoli 31, 32 e 33 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente relativamente alle modalità ed ai tempi di nomina ed alle funzioni dei componenti delle commissioni di aggiudicazione dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti di appalto un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura del budget della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili" dell'Ente approvato con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011, nonché le disposizioni del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", articolo 8, 9 e 10, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;

VISTO l'art.1 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n.135 e s.m.i., in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

VISTO l'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; il d.p.r. n.207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti e .s.m.i., relativamente alale parti in vigore; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, il Manuale delle





procedure negoziali dell'Ente, la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato tecnico ed allegati);

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei relativi decreti attuativi ed in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC, l'espletamento della procedura di gara aperta per il servizio di acquisizione, elaborazione ed integrazione dati, stampa ed imbustamento integrati, consegna al service per la postalizzazione, archiviazione documentale fisica ed ottica e servizi in web service, di comunicazioni e documenti personalizzati ai contribuenti in materia di tasse ed imposte automobilistiche ed altre comunicazioni, a supporto delle convenzioni stipulate con le Regioni e le Province Autonome, aderenti per la riscossione e gestione delle tasse automobilistiche, in conformità agli schemi di atto riportati in allegato alla presente determinazione sotto i nn.1, 2, 3 e 4 (rispettivamente: "Bando di gara", "Disciplinare", "Schema di contratto" e "Capitolato tecnico") della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di approvare i requisiti ed i criteri di selezione indicati nei paragrafi III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del bando di gara e le modalità di partecipazione, di possesso e di cumulo dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva.

Di autorizzare il subappalto, nella misura massima del 30% del valore del contratto e secondo le previsioni dell'art. 105 del Codice, con obbligo di indicazione, da parte degli operatori economici partecipanti, della terna dei subappaltori e delle rispettive parti del servizio che intendono subappaltare.

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2, del Codice, tenuto conto del prezzo (peso 30/100) e dell'offerta tecnica (peso 70/100) e secondo i criteri, le modalità e gli elementi di valutazione e ponderazione indicati nei paragrafi 5 e 13 del disciplinare di gara, con la previsione della riparametrazione dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e quella economica, complessivamente considerate, rispetto ai valori massimi di punteggio previsti per ciascuna offerta.

Il contratto avrà la durata di quarantotto mesi, con facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, a decorrere presumibilmente dal mese di giugno 2017.

Il contratto è autorizzato per un importo complessivo base, soggetto al ribasso, stimato in € 7.152.831,33, oltre IVA, con facoltà di ricorrere, nel corso di esecuzione del contratto e prima della scadenza naturale e/o prorogata dello stesso, alle modifiche previste nell'articolo 106 del Codice, nonché all'affidamento, allo stesso esecutore del servizio, mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del Codice, per ripetizione di servizi analoghi e per servizi complementari, come dettagliatamente indicato nel paragrafo 2.2 del disciplinare di gara, per un importo complessivo a consumo presunto di € 16.111.039,17, oltre IVA, stabilito ai fini dell'articolo 35 del Codice.

E' facoltà dell'Ente introdurre modifiche per servizi supplementari, non inclusi nel contratto di gara, in virtù di circostanze che non erano note, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del Codice, nella misura non superiore al 50% dell'importo originario del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice.



Automobile Club d'Italia

Il suddetto importo a consumo sarà corrisposto per i servizi effettivamente eseguiti, sulla base dei singoli ordinativi e dei prezzi unitari di aggiudicazione ed in conformità alle modalità ed ai tempi stabiliti nello schema di contratto e nel capitolato tecnico, con l'osservanza delle procedure prescritte nel Manuale delle procedure amministrativo - contabili dell'Ente.

L'importo complessivo presunto di € 16.111.039,17, oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo n. 410732004 "Servizi postali, mailing e recapiti", a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, assegnati e da assegnare al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche quale Centro di Responsabilità Gestore.

Ai sensi degli artt. 32 e 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) del Codice dei Contratti si procederà all'aggiudicazione definitiva, in conformità all'art. 34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale indicati nel bando.

La pubblicazione dell'avviso di gara, nella versione allegata verrà effettuata, come previsto dall'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed autorizzata e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

E' nominata Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per la fase relativa alla procedura di affidamento, la dr.ssa Patrizia Borlizzi, funzionario del Servizio Patrimonio ed Affari Generali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Alla dr.ssa Patrizia Borlizzi verrà fornito supporto da parte degli Uffici dell'Ente interessati dalla procedura di affidamento.

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Servizio Patrimonio ed Affari Generali, al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Tufarelli

Allegati:

- 1) "Bando di gara";
- 2) "Disciplinare";
- 3) "Schema di contratto";
- 4) "Capitolato tecnico"